

COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA

- Provincia di Salerno -

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

"..in occasione di un disastroso terremoto, con grande dignità, spirito di sacrificio ed impegno civile, affrontava la difficile opera del proprio tessuto abitativo, nonché della rinascita del proprio futuro sociale, economico e produttivo. Mirabile esempio di valore civico e altissimo senso di abnegazione..."



UFFICIO DEL SINDACO - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Via Federico Di Donato, n° 16 – 84020 Castelnuovo di Conza – Tel. 0828-911003 – Fax 0828-911427 – Codice Fiscale 82003550652 – Partita IVA 05121020654 - Sito Web www.comune.castelnuovodiconza.sa.it – Pec : protocollo@pec.castelnuovodiconza.eu

Prot. n° 2612 del 24 Giugno 2019

ORDINANZA SINDACALE (n° 05 del 24 Giugno 2019)

OGGETTO : Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2019.

IL SINDACO

VISTI :

- a)** la Legge 21 Novembre 2000, n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi di bosco;
- b)** il Decreto Legislativo 03 Aprile 2006, n. 152, che detta norme in materia ambientale;
- c)** la Legge 06 Febbraio 2014, n. 6, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
- d)** il Decreto Legge 24 Giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 Agosto 2014, n. 116, in particolare l'art. 14, comma 8, lett. b), che introduce il comma 6 bis all'art. 182 del D.Lgs. 03 Aprile 2006, n. 152 *"Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)"*;
- e)** il Decreto Ministeriale n. 3536 dell'08 Febbraio 2016, che disciplina il Regime di condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- f)** la Legge Regionale 07 Maggio 1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo ed il Regolamento Regionale 28 Settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale";
- g)** la Legge Regionale n. 26 del 09 Agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, in particolare l'art. 25 comma 1 lettera f);
- h)** il D.Lgs n° 177/2016 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 07 Agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.";
- i)** il Regolamento Regionale 15 Dicembre 2011, n. 12 "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania" che attribuisce alla Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile il coordinamento e concorso per il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi;
- l)** la Legge n° 225 del 24 Febbraio 1992, n° 225 ai sensi e per l'effetto dell'art. 2, comma A e B – "Istituzione del servizio di protezione civile";
- m)** la Legge n° 47 del 01 Marzo 1975 "Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi";

- n) la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1508 del 31 Agosto 2007, che estende ai terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini pubblici e privati il divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole disponendo l'integrazione con tale disposizione del decreto di massima pericolosità fissando il periodo di applicazione e le sanzioni amministrative di riferimento;
- o) la Deliberazione di Giunta Regionale n° 972 del 06 Giugno 2008, con la quale è stato approvato il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi";
- p) la Direttiva Presidente Consiglio Ministri 01 Luglio 2011 recante "Direttiva in materia di lotta agli incendi boschivi" pubblicata nella G.U. n° 208 del 07 Settembre 2011;
- q) il Decreto attuativo del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 50 del 19 Gennaio 2012;

RICHIAMATI :

- a) l'art. 3 commi 3 e 4 del D.Lgs. 03 Aprile 2018, n° 34 che recano la definizione di bosco (superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento), demandando alle regioni per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, l'adozione di una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita;
- b) gli artt. 14 e 15 della legge Regionale 07 Maggio 1996, n. 11 come modificati ed integrati dall'articolo 1, comma 39, lettera a) e b) della Legge Regionale 31 Marzo 2017, n. 10, che recano la definizione di bosco e pascolo montano e nonché le colture ed apprezzamenti non considerati boschi.

ATTESO

- a) che dalla serie storica dei dati statistici elaborati dalla competente Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile emerge che gli incendi si verificano in Campania con maggiore frequenza nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno;
- b) che con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 del 28 Agosto 2007, emanata a seguito della particolare recrudescenza degli incendi boschivi e dei danni prodotti al tessuto sociale, economico e naturalistico, è stato richiesto alla Regioni un intervento più incisivo in termini di previsione, prevenzione e lotta agli incendi, introducendo innovazioni organizzative nelle attività di contrasto al fuoco in particolare con riferimento agli incendi di interfaccia;
- c) che il Presidente del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 17624 del 01/04/2019 ad oggetto: "*Attività antincendio boschivo 2019. Raccomandazioni operative per un più efficiente contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*", ha, in particolare :
- d) - rappresentato la necessità che i sistemi regionali mantengano un'adeguata capacità di programmazione e risposta, ai diversi livelli di responsabilità, in considerazione della ciclicità delle condizioni predisponenti gli incendi boschivi;
- e) - auspicato che in ciascuna Regione le azioni sul settore della previsione siano orientate a rinforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme, nonché quelle di spegnimento e protezione civile, con estensione dei Bollettini regionali di previsione anche ai gestori di servizi pubblici, in particolare della viabilità e delle reti energetiche, quali parti attive nel sistema, nonché ai cittadini;
- f) - sottolineato l'importanza dell'azione dei Comuni nelle attività di prevenzione sui propri territori, attraverso l'istituzione ed il successivo aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, la redazione dei piani di protezione civile per gli incendi di interfaccia e l'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione;
- g) - che con delibera di G.R. n. 251 del 11 Giugno 2019, è stato approvato il Piano regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli incendi boschivi per il triennio 2019-2021.

RILEVATO che il particolare andamento climatico della stagione estiva presenta caratteristiche di estrema pericolosità d'incendio per le condizioni di prolungata siccità e presenza di accumulo di vegetazione nel sottobosco e nelle zone limitrofe;

CONSIDERATO che in questo particolare periodo nel territorio comunale possono verificarsi incendi boschivi che comportano e riedono l'intervento di uomini e mezzi antincendio con notevole dispendio di risorse e conseguente danno ambientale;

VISTO lo stato di grave pericolosità nella presente stagione estiva relativa agli incendi boschivi;

Alla stregua delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge; Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Protezione Civile, Geom. Luca Zarra, e delle

risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente dell'Area Tecnica medesimo;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e confermate :

DI RENDERE NOTO LO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI

per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo dell'intero territorio comunale dal **24 Giugno al 30 Settembre 2019**, disponendo per lo stesso periodo, in ragione degli obblighi dettati dall'art. 14, comma 8 del D.L. 24 Giugno 2014, n. 91, conv. con mod. dalla Legge 11 Agosto 2014, n. 116, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali.

Si richiama, in particolare, l'attenzione sulle raccomandazioni contenute nella nota prot. n. 17624 del 01 Aprile 2019 a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri recante : *"Attività antincendio boschivo 2019. Raccomandazioni operative per un più efficiente contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti"*;

Si richiama, a tal riguardo, l'attenzione circa l'osservanza delle norme previste dal Regolamento "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", Legge Regionale 07 Maggio 1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo ed il Regolamento Regionale 28 Settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale", che alcune delle quali vengono appresso menzionate :

1) ai proprietari frontisti di strade alla pulizia, per una fascia non inferiore a 50 metri dai propri terreni da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco e procedere alla successiva rimozione ed allentamento degli stessi;

2) a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi od a distanza minore di metri 100 (cento) dai medesimi. Nel periodo che va dal **24 Giugno 2019 al 30 Settembre 2019**, nelle zone boscate e sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n° 3267 del 30 Dicembre 1923 e nelle aree boscate non vincolate, è vietato accendere fuoco a distanza minore di metri 100 (cento), sono altresì vietate le seguenti attività :

- a) accendere fuochi di ogni genere
- b) accendere fuochi nei boschi e nei pascoli, cioè nelle aree i cui soprassuoli sono rivestiti da cotico erboso permanente anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiori a 10 anni anche se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri;
- c) far brillare mine o usare esplosivi;
- d) esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- e) Sono vietati i fuochi d'artificio nei boschi e per una distanza di 1 chilometro da essi; Deroche possono essere concesse dal Sindaco del Comune competente per territorio. In ogni caso le manifestazioni pubbliche di fuochi artificiali debbono essere denunciate, con 15 giorni di anticipo, alle competenti Autorità forestali, quando possono interessare superfici boscate alla distanza suddetta;
- f) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- g) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- h) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- i) il divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto dall'art. 15, lettera i) del Codice della Strada;
- j) l'obbligo per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
- k) la necessità che i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
- l) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.

3) Nel restante periodo è vietato accendere fuochi nei boschi di cui in precedenza e per una distanza da essi inferiore a 50 metri e nei pascoli;

a) E' però fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere, con le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo;

b) Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame, dalle felci, mediante la raccolta, concentrazione ed abbruciamento. L'abbruciamento è consentito dal 1° Luglio al 30 Marzo, dall'alle ore 10,00. Il materiale raccolto in piccoli mucchi andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto. Il Sindaco, per particolari condizioni ambientali, su proposta delle autorità forestali competenti, può sospendere le operazioni di bruciatura nel periodo compreso tra il 1° Luglio e il 30 Settembre;

c) In aree circoscritte già opportunamente attrezzate, purchè ripulite da materiali infiammabili e preventivamente individuate dai sindaci che ne assicurino la sorveglianza, è consentita l'accensione del fuoco e l'uso di fornelli a gas, elettrici, a carbone o legna. Gli interessati cureranno in ogni caso lo spegnimento del fuoco prima di abbandonare dette aree;

d) L'abbruciamento delle ristoppie di altri residui vegetali è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a 50 metri, purchè il terreno, su cui l'abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di mt. 5.00 (cinque) – La pratica è comunque vietata in presenza di vento;

e) L'abbruciamento delle ristoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed al Comando Stazione Forestale competente;

4) Dopo la data del 30 Settembre è fatto comunque obbligo alle persone interessate di comunicarlo in tempo alla stazione forestale competente per giurisdizione, il giorno in dette operazioni avverranno, di accendere il materiale di risulta all'alba fino alle 10,00 e di presidiare il fuoco.

Fermo restando quando previsto agli artt. 423 - 424 - 425 - 426 - 449 - 451 - 635 - 734 del Codice Penale, i trasgressori delle norme di cui sopra, saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista dalla Legge Forestale n° 3267 del 30 Dicembre 1923, sanzioni ulteriormente elevate ai sensi degli artt. 10 e 11 della Legge n° 47 del 01 Marzo 1975, modificata ai sensi della Legge 424/1984 e dall'art. 31, lettera b, della L.R. n° 13 del 28 Febbraio 1987 e s.m.i della stessa con L.R. n° 11 del 07 Maggio 1996 e successivo Regolamento Regionale 28 Settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale".

Fermo restando quanto previsto agli artt.423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 635 e 734 del Codice Penale, si ricorda che :

- le violazioni all'art. 6 commi 1, 2, e 3 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art.10 commi 6, 7 e 8 della Legge n° 353 del 21 Novembre 2000 vale a dire il pagamento di una somma non inferiore ad Euro 1.032,91 e non superiore ad Euro 1.032,91;

- le violazioni all'art. 6 commi 4, 5, 6, 7 e 8 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, lett. b) dell'allegato C alla L.R. 11/96 vale a dire il pagamento di una somma da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46.

- le violazioni del divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini parchi pubblici e privati, di cui alla D.G.R. n° 1508 del 31.08.2007, saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, lett. b) dell'allegato C alla L.R. 11/96 vale a dire il pagamento di una somma da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46.

Si richiama inoltre l'attenzione sulle modifiche alla Legge Regionale 11/96 introdotte con L.R. n° 14 del 24 Luglio 2006 e precisamente sul comma 2 bis dell'articolo 17 che recita "nelle utilizzazioni dei boschi appartenenti al demanio pubblico è vietata la bruciatura dei residui delle lavorazioni. Nel progetto di taglio sono individuate una o più piazzole per la lavorazione o la riduzione in cippato di tutto il materiale di risulta. Tale prescrizione è espressamente riportata nei contratti di vendita dei lotti boschivi. Per l'inosservanza la sanzione amministrativa da comminare è la stessa prevista per la violazione di cui all'art. 25, comma 11."

Si fa obbligo dell'osservanza dell'art. 182, Comma 6 Bis del D.Lgs 03 Aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.

Ai trasgressori del presente atto saranno applicate le Sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali.

Si richiama, infine, l'attenzione :

- la necessità che i competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali strade, che attraversano il territorio comunale, provvedano alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
- di dare la massima pubblicità al presente decreto e comunicare l'elenco e l'ubicazione delle prese idriche esistenti sul territorio comunale ai competenti Settori Tecnici Amministrativi Provinciali delle Foreste (S.T.A.P.F.) della Regione;
- la necessità del rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Si ricorda infine che la Polizia Municipale, ai sensi della Legge Regionale 07 Maggio 1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo ed il Regolamento Regionale 28 Settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" è competente alle irrogazioni delle sanzioni amministrative citate.

La presente Ordinanza viene trasmessa alla Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Laviano, Comando Stazione Carabinieri di Colliano (Settore Forestale), alla Comunità Montana e alla Prefettura di Salerno. La presente Ordinanza sarà inoltre pubblicata sul sito web del Comune di Castelnuovo di Conza al fine di dare la massima divulgazione sul territorio del Comune del presente Decreto.

Dalla Residenza Municipale, lì 24 Giugno 2019

Il Sindaco
(Prof. Francesco DI GERONIMO)